



COMUNE DI • COMMUNE DE
SAINT-NICOLAS

Fossaz - Dessous, 1
11010 SAINT-NICOLAS
Valle d'Aosta (I)
Tel. (+39) 0165
908814
fax (+39)0165 908932
P. Iva 00502440076
C.F. 80007530076

info@comune.saint-nicolas.ao.it
protocollo@pec.comune.saint-nicolas.ao.it
www.comune.saint-nicolas.ao.it



AVVISO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, COMMERCIALI E ARTIGIANALI DELLE AREE INTERNE – FONDI ANNO 2021

Con il presente, il Comune di Saint-Nicolas intende sostenere le attività economiche, commerciali e artigianali, stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto finanziato ai sensi del DPCM 24 settembre 2020 pubblicato nella GURI n. 302 del 4 dicembre 2020 - seconda annualità (2021).

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

Il presente avviso, in esecuzione alla deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 10.03.2022 e della determinazione SG n. 12 del 18.03.2022, è volto a fornire una azione di sostegno in favore delle piccole e micro imprese, anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID19, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM 24 settembre 2020.

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente avviso è pari a **euro 10.670,00** a valere sulla quota della annualità 2021 di cui al DPCM sopra citato.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, e del

regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014.

2. Nel rispetto del decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari del presente Avviso sono le **piccole e micro imprese** di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005¹ e ai sensi della DGC 18/2022 che alla data di presentazione della domanda

- svolgono attività economiche in ambito commerciale (art. 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Saint-Nicolas;
- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO

Le azioni di sostegno economico sono attuate tramite erogazione a fondo perduto per spese di gestione, ai sensi dell'art. 4 comma 2a) del DPCM 24 settembre 2020 **esclusivamente a**

¹ Ai sensi della vigente normativa si definisce **microimpresa** l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce **piccola impresa** l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.

favore di aziende operanti nel settore turistico-ricettivo (alberghiero e extralberghiero), anche se come attività secondaria.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

1. Il contributo concesso nella forma del fondo perduto verrà determinato in ragione del numero delle aziende aventi diritto e verrà calcolato in proporzione alla perdita di fatturato registrata nell'esercizio 2021, periodo **gennaio/maggio**, rispetto agli stessi mesi dell'esercizio 2019. Per poter beneficiare del contributo, la variazione in diminuzione del fatturato dovrà essere maggiore o uguale al 15%. Il contributo sarà calcolato nel modo seguente:

$$\text{contributo ditta X} = \frac{\text{\% perdita fatturato ditta X}}{\text{somma \% perdita fatturato richiedenti}} \times 10.670,00 \text{ €}$$

2. Il fatturato da prendere in considerazione dovrà essere quello relativo solo all'attività del settore turistico-ricettivo (alberghiero e extralberghiero) che potrà essere in egual modo unica attività, attività principale o attività secondaria;
3. Per le aziende che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020 o laddove non sia possibile effettuare il raffronto tra il fatturato 2019 e 2021, il contributo sarà calcolato sulla media della perdita di fatturato dei richiedenti.

ARTICOLO 7 – CUMULO E NOTE TECNICHE

1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.
2. L'eventuale contributo erogato non è assoggettato alla ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R n. 600/1973. Il decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" prevede all'art. 10bis la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19, come segue:

I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di

fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle Imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ARTICOLO 8 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli articoli 4 e 6, secondo il format Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente avviso, in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo.
2. L'istanza deve essere inviata a mezzo pec all'indirizzo del Comune protocollo@pec.comune.saint-nicolas.ao.it e dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del 05.05 2022**.
3. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
5. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta, in caso di dichiarazioni mendaci, alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.
6. Pena l'esclusione, la domanda dovrà essere corredata da:
 - a. documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - b. attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità (diminuzione del fatturato) in capo all'istante (Allegato B);
7. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
8. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l'attività risultante **come principale o secondaria** dall'iscrizione camerale. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quelle inviate precedentemente.

ARTICOLO 9 –VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze e l'approvazione dell'elenco delle domande ammissibili/irricevibili/inammissibili nonché la graduatoria di riparto del fondo saranno effettuate, trattandosi di mera verifica di requisiti e dati oggettivi, dal RUP.

Ricevibilità e ammissibilità

Il Responsabile dell'istruttoria procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8 comma 2;
- presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza dell'attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante (Allegato B).

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Istanze ammissibili

Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili, previa verifica dei requisiti, interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e verifica del DURC.

A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP).

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

Il Responsabile del Procedimento procede quindi a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo.

ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile del Procedimento con appositi provvedimenti approva:

- a) l'elenco delle domande ammissibili a contributo;

- b) l'elenco delle domande irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili
 - c) la graduatoria di riparto del fondo.
2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune www.comune.saint-nicolas.ao.it
3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.
2. Nel caso in cui un'impresa si trovasse in una situazione debitoria nei confronti dell'INPS/INAIL e/o del Comune di Saint-Nicolas, il contributo assegnato verrà erogato a compensazione della situazione debitoria in essere, fino a sanare completamente o in parte l'importo dovuto.

ARTICOLO 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. La gestione del presente intervento avverrà ad opera del Segretario comunale – Responsabile del procedimento, supportato dagli uffici competenti.
2. L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: info@comune.saint-nicolas.ao.it oppure telefonando allo 0165 908814.
3. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso gli uffici del Comune di Saint-Nicolas.
4. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o anche Normativa Applicabile in Materia di Protezione dei Dati), i dati forniti saranno raccolti dall'ente, trattati, pubblicati e trasmessi come previsto dalle norme regionali, statali e comunitarie e come da informativa reperibile sul sito istituzionale, al seguente link <http://www.comune.saint-nicolas.ao.it/privacy-policy/>

5. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- b) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- c) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 14;
- d) conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla "Domanda di ammissione al finanziamento", in caso di invio via PEC.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti e Organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito e all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

ARTICOLO 15 - REVOCHE

1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

2. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 16-DISPOSIZIONI FINALI

- 1.** L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
- 2.** Il presente Avviso ed i relativi allegati (Allegato A e B) sono pubblicati sul sito web del Comune di Saint-Nicolas.